ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 32

Il personale degli enti, istituzioni e associazioni di cui ai precedenti articoli 11 e 30 e' esonerato dal servizio e ammesso al trattamento di quiescenza spettante a norma delle vigenti leggi o dei particolari ordinamenti.

Il personale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia da almeno un anno rapporto stabile d'impiego presso gli enti, istituzioni e associazioni di cui al comma precedente, potra' essere confermato in servizio dell'Ente a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, nei modi ed alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-32/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it